



*Il Ministro del turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'Economia e delle Finanze*

DECRETO DI CONCESSIONE A VALERE SULLA QUOTA 20% DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2023 – “IL PRODOTTO TURISMO MOTORISTICO” DEL COMUNE DI MARANELLO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di “*Monitoraggio delle opere pubbliche*”, nell'ambito della “*Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);



VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “*per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale*” con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*” che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333,00 euro per l'anno 2023 e 41.100.000,00 euro per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, per l'annualità 2023, la quota residua pari al 20% delle risorse di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al netto delle disposizioni legislative che attingendo al Fondo hanno destinato parte delle risorse ad altre finalizzazioni, è pari a 12.500.000,00 euro;

CONSIDERATO che tale disponibilità residua deve essere destinata, attraverso la realizzazione degli investimenti, ad incrementare l'attrattività turistica del paese, utilizzando tali risorse per interventi da individuare con decreto interministeriale, finalizzati altresì a garantire un incremento positivo dell'economia locale, anche in termini occupazionali;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, e in particolare gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie*”, il quale, al



comma 6, prevede che *“a partire dal 1°giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento dell’assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”*;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 8019 del 19 aprile 2023, recante *“Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1°luglio 2022, n. 8462”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale n. 3462 del 9 marzo, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, il quale prevede che *“la quota residua di risorse non oggetto dell’atto di programmazione di cui al comma 1 è ripartita e assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con uno o più decreti, adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con indicazione degli elementi di cui al comma 3, primo periodo”*;

VISTO l’Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, triennio 2023-2025, prot. n. 8912 del 5 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al numero 920, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all’individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2023-2025 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO, in particolare, l’articolo 5 dell’Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, il quale stabilisce, al comma 2, che *“la rimanente quota delle risorse del Fondo Nazionale Turismo di conto capitale di cui al comma 1, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità di cui all’art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021”*;

VISTO il citato articolo 5 dell’Atto di programmazione, il quale prevede, al comma 3, che *“il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti, a valere sulla quota di cui al comma 2 del presente articolo, istituisce una apposita Commissione interna al fine di verificare la coerenza degli interventi rispetto alle finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2”*;

VISTO il decreto del Segretario generale del Ministero del turismo, prot. n. 10556/23 del 29 maggio 2023, recante *“Istituzione Commissione valutativa FUNT 20%”*, con il quale è stata nominata e definita la composizione della Commissione interna di valutazione, istituita al fine di selezionare gli interventi da finanziarsi con le risorse a valere sulla quota 20% del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale;

VISTO l’Avviso pubblico del Segretario generale, prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023, recante *“Avviso per la valutazione proposte FUNT 20%”*, con il quale sono state individuate le modalità di presentazione e l’ordine di valutazione delle proposte, i criteri di riferimento per la valutazione delle stesse, i beneficiari del contributo e l’ammissibilità del contributo;

VISTO l’Avviso pubblico recante integrazioni all’Avviso prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023 *“Avviso per la valutazione proposte FUNT 20%”*, prot. n. 12049/23 del 23 giugno 2023, con il quale sono stati disciplinati i criteri di valutazione delle proposte progettuali, l’attribuzione dei punteggi per la valutazione e i criteri di premialità, gli obblighi del soggetto beneficiario, le modalità di erogazione del finanziamento, nonché le modalità di rendicontazione, controllo e revoca;

RITENUTO necessario rafforzare la promozione turistica sportiva del territorio, anche in sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;



VISTA la nota prot. n.13372/23 del 14/07/2023, con la quale il Comune di Maranello ha trasmesso al Ministero del turismo una richiesta di finanziamento, di importo pari a 1.100.000,00 per cofinanziare il progetto “*Il prodotto turismo motoristico*”, nonché la relazione illustrativa, recante il cronoprogramma ed il piano finanziario dell’iniziativa;

VISTA la lettera di richiesta di finanziamento, dalla quale si evince che l’evento “*Italian Motor Week*” si terrà dall’11 al 17 settembre 2023, coinvolgendo 40 città italiane che appartengono alla rete Città dei Motori;

VISTO il piano finanziario dell’evento, dal quale si evince che il costo complessivo dell’evento è di importo pari a € 1.100.000,00 e che il contributo richiesto al Ministero del turismo è di importo pari a € 1.100.000,00;

RITENUTO che l’iniziativa, vista l’importanza dell’evento anche in chiave di promozione turistica, costituisce un’opportunità di valorizzazione del territorio come destinazione turistica;

CONSIDERATO che il progetto “*Il prodotto turismo motoristico*”, a seguito di una accurata analisi della documentazione pervenuta, è stato valutato di alta valenza turistica, quale iniziativa volta a garantire la valorizzazione del territorio italiano e lo sviluppo del turismo connesso al settore sportivo dalla Commissione interna di valutazione delle proposte progettuali FUNT 20% nella seduta del 21 luglio 2023;

VISTO il CUP riferito alla manifestazione F59I23001030001;

PRESO ATTO che il progetto è stato ritenuto ammissibile a finanziamento ed approvato dalla richiamata Commissione interna di valutazione, per un contributo pari a € 70.000,00 a valere sulle risorse di conto capitale, come da nota del Presidente della Commissione interna di valutazione, prot. n. 14618/23 del 02/08/2023;

RITENUTO, in particolare, di vincolare il contributo a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, pari a € 70.000,00, nell’ambito della macroarea “Redazione digitale”, alla attività “*Sviluppo del backend e integrazione dei servizi con il TDH*”, in quanto ritenuta più coerente con le finalità del Fondo unico nazionale per il turismo;

PRESO ATTO della nota prot. n. 14934/23 del 7 agosto 2023 del Segretariato generale, che, all’esito di una istruttoria che tiene conto dell’esito dei lavori della Commissione, propone il finanziamento delle attività previste per il progetto “*Il prodotto turismo motoristico*” per un importo pari ad € 70.000,00 a valere sulle risorse del fondo di conto capitale, in quanto l’iniziativa appare coerente con le finalità del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

## DECRETA

### Articolo 1

È assegnato per l’anno 2023 un contributo pari a € 70.000,00 a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore del Comune di Maranello, in qualità di soggetto beneficiario, per finanziare il progetto “*Il prodotto turismo motoristico*”, CUP F59I23001030001.

### Articolo 2

1. Le risorse sono destinate al soggetto attuatore del progetto, l’Associazione Città dei Motori e trasferite alla stessa per il tramite del Comune di Maranello, in qualità di soggetto beneficiario.
2. L’Associazione Città dei Motori, in qualità di soggetto attuatore, relaziona al Comune di Maranello, soggetto beneficiario, al termine delle attività, rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività. Successivamente, il Comune di Maranello, in qualità di soggetto beneficiario, presenta al Ministero del turismo una relazione dettagliata dell’avvenuta realizzazione dell’iniziativa, comprensiva del piano finanziario definitivo e dei certificati di corretta esecuzione dell’intervento finanziato
3. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara, successivamente al collaudo degli interventi o al rilascio del certificato di regolare esecuzione, possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa



e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, ai sensi dell'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del turismo.

### Articolo 3

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.

2. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell'opera o non corretta realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma procedurale, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

### Articolo 4

1. Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse in favore del Comune di Maranello, per il successivo trasferimento delle stesse, in qualità del soggetto attuatore dell'intervento, a valere sul capitolo di bilancio 7115, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale*", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2023.

2. Il trasferimento delle risorse avviene sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso pubblico prot. n. 12049/23 del 23 giugno 2023 recante integrazioni all'Avviso prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023, "*Avviso per la valutazione proposte Fondo unico nazionale per il turismo – quota 20%*".

*Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.*

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

